



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N. 42

L'anno Duemilaquindici il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 9,50, presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3[^] Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

- 1) *Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali*”;
- 2) Varie ed eventuali;

SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

FAVILLA CAROLINA	Presidente
DI CESARE CARMELA	Vice-Presidente
LA VECCHIA RAFFAELE	Componente
CHECCHIA VINCENZO	Componente

Risultano *assenti* i consiglieri **DOTOLI PASQUALE** (Componente) e **DEL GAUDIO LEONARDO** (Componente).

Inoltre risultano presenti il Comandante di Polizia Municipale, dott. Beniamino Amorico e il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

La Presidente ritiene di definire i termini più usati nel regolamento quali: inumazione, tumulazione, cremazione, estumulazione.

La Presidente ritiene di passare alla trattazione degli articoli del nuovo regolamento in itinere senza tener conto della successione numerica degli stessi.

La Presidente invita i convenuti ad intervenire negli argomenti da trattare. Si inizia l'esame degli articoli 63, 102, 62 del precitato regolamento e dopo aver discusso la Commissione licenzia gli articoli così come riportato di seguito.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 62 Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età l'addetto agli impianti cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 63 Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
 - i) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - n) qualsiasi attività commerciale (pubblicitaria in generale compresa).
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- 4) La citycar comunale è a disposizione solo ed esclusivamente di quelle persone con evidente stato di difficoltà motoria.

ARTICOLO 102 Strutture per il commiato

1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 9 (attività funebre) del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

- 2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 3) Le strutture per il commiato devono possedere:
- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
 - b. camera ardente;
 - c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
 - d. locale spogliatoio per il personale;
 - e. deposito per il materiale;
 - f. servizio igienico per il personale;
 - g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
 - h. eventuale locale per ristoro.
- 4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
 - b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.
- 5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
- a. impianto illuminazione di emergenza;
 - b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
 - c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
- 6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
- 7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.
- 8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Al Comandante di P.M. la commissione assegna il compito di verificare il regolamento proposto al fine di evitare sovrapposizioni varie negli articoli in cui si dispiega.

Il dott. Amorico, grato per l'incarico assegnatogli prende l'impegno di presenziare alla prossima seduta utile di commissione per relazionare in merito.

La presente riunione si scioglie alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO

(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)

